

DELIBERAZIONE N° XI / 3520

Seduta del 05/08/2020

ATTILIO FONTANA Presidente

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA

> STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI

MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI

DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI

RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI RICCARDO DE CORATO **FABIO ROLFI**

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI

PIETRO FORONI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

determinazioni in Ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della Salute (a.t.s.), delle aziende socio sanitarie territoriali (a.s.s.t.) e dell'azienda regionale emergenza urgenza (A.R.E.U.) – ANNO 2020.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Vicario Marco Salmoiraghi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di 9 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante



VISTI:

- Il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- Il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", la quale prevede all'art. 12, comma 2, che i Direttori Generali sono valutati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 171/2016;

VISTI altresì:

- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014:
- la l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 "Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale collegato", in particolare l'art. 5;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" in particolare l'art. 38 rubricato "sistema di valutazione";
- i provvedimenti adottati in ordine all'emergenza sanitaria determinata dalla Pandemia da Covid 19;

VISTI i documenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione socio-sanitaria:

• D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018 "Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura";

RICHIAMATE:

• le deliberazioni della Giunta Regionale di nomina dei Direttori Generali delle



Agenzie e Aziende della Regione Lombardia nonché i conseguenti contratti di prestazione d'opera intellettuale sottoscritti tra i suddetti Direttori Generale e il Direttore Generale Welfare;

 la D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020" – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini);

SPECIFICATO che l'art 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale sopra citato prevede, con riferimento agli obiettivi oggetto del presente provvedimento, che gli stessi vengano stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale e valutati in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale, anche con riferimento al grado di congruità dell'azione con gli obiettivi strategici secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta Regionale. La percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5 è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi e non può, comunque, superare il limite massimo 30.987,41 del trattamento а Euro economico omnicomprensivo. Il mancato raggiungimento della soglia minima stabilita dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi comporta la non corresponsione dell'incentivo economico. La valutazione di cui al presente articolo avrà rilievo ai fini del mantenimento dell'incarico in relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale; l'esito negativo della valutazione comporterà ipso facto la risoluzione del contratto.

RICHIAMATO il D.lgs. n. 171/2016 il quale prevede all'art. 2 comma 2 che "All'atto della nomina di ciascun Direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi", al comma 3 "Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività" e preso atto che ad oggi la Conferenza non risulta abbia provveduto a determinare i sopracitati criteri e sistemi di valutazione e verifica;

PRESO ATTO che nei primi mesi del 2020 la pandemia da Covid 2019 si è diffusa in maniera importante in Regione Lombardia, impattando considerevolmente sull'attività delle Strutture Sanitarie tant'è che la DGR n. 2906 dell'8 marzo 2020, per



rispondere in modo adeguato all'emergenza epidemiologica, ha ridisegnato tutta la rete assistenziale superando in parte la programmazione ordinaria stabilita con la deliberazione che approva le regole di sistema 2020;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che la valutazione dei Direttori Generali delle ATS/ASST, per il 2020, avverrà esclusivamente in relazione al grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo:

- Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell'emergenza Covid 2019 – Produzione del secondo semestre 2020 pari ad almeno il 95% della produzione del secondo semestre 2019 – peso 25;
- Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera peso 20;
- Attuazione del piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della rete territoriale – peso 25;
- Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da SARS-COV-2 (Covid 19) compresa la rimodulazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG – peso 30;

RITENUTO altresì di stabilire che la valutazione del Direttore Generale della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, per il 2020, avverrà esclusivamente in relazione al grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo:

- Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera peso 20;
- Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da SARS-COV-2 (Covid 19) compresa la rimodulazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG – peso 30;
- Gestione e attuazione del Programma regionale per la raccolta di plasma iperimmune peso 20;
- Piena attivazione della Centrale Operativa 116117 peso 30;

DATO ATTO, conseguentemente, che per il 2020, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto dai direttori generali non trova applicazione;



RITENUTO, altresì, di stabilire:

- che il punteggio massimo che può essere assegnato ad ogni Direttore generale è pari a 100 punti e che il mancato raggiungimento della soglia minima pari a 60 punti comporta la non corresponsione dell'incentivo economico:
- che il risultato ottenuto nella valutazione degli obiettivi di sviluppo assegnati ai direttori generali determina la definizione dell'incentivo economico che sarà pari al valore del punteggio finale, arrotondato all'unità più prossima, espresso in percentuale;

RITENUTO, altresì di rinviare ad un Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, la declinazione degli indicatori di risultato;

RITENUTO di fissare la seguente tempistica per la verifica del raggiungimento dei risultati di che trattasi, al termine del periodo di sviluppo degli obiettivi:

- comunicazione, da parte della Direzione Generale Welfare, dell'avvio del procedimento di valutazione degli obiettivi entro il 31 gennaio 2021;
- produzione della rendicontazione e della documentazione a supporto da parte degli enti sanitari entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura di rendicontazione/autovalutazione degli obiettivi assegnati;
- istruttoria e verifica della documentazione e completamento del processo di valutazione, da parte di Regione Lombardia, entro 90 giorni dal ricevimento delle rendicontazioni dalle A.T.S./A.S.S.T./A.R.E.U.;
- contraddittorio con i Direttori Generali e, a conclusione, emissione dei decreti di valutazione a cura della Direzione Generale Welfare:
- erogazione dell'incentivo economico, da parte di A.T.S./A.S.S.T./A.R.E.U., spettante al Direttore Generale successivamente al termine di scadenza per la presentazione del bilancio consuntivo esercizio 2020;

RITENUTO di stabilire che, nel caso in cui la durata dell'incarico sia inferiore ai 12 mesi, ma comunque superiore a 4 mesi nell'anno solare di riferimento, la valutazione terrà conto degli obiettivi effettivamente raggiunti nel periodo considerato e l'incentivo economico sarà rapportato al medesimo periodo;



RITENUTO di considerare non valutabile ai fini della corresponsione dell'incentivo economico il Direttore Generale per il quale sia stata dichiarata la decadenza ai sensi della normativa sopra richiamata ovvero la risoluzione ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera sottoscritto:

RITENUTO, altresì, opportuno dare indicazione ai Direttori Generali di estendere gli obiettivi di che trattasi anche ai Direttori Sanitari. Amministrativi e Sociosanitari:

RITENUTO, infine, di demandare alla Direzione Generale Welfare eventuali ulteriori indicazioni operative;

RITENUTO che, per quanto riguarda le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, gli obiettivi indicati, potranno costituire linee di indirizzo per i Consigli di Amministrazione nella formulazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di stabilire che la valutazione dei Direttori Generali delle Strutture sanitarie pubbliche, per il 2020, avverrà esclusivamente in relazione al grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo:
 - Recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell'emergenza Covid 2019 – Produzione del secondo semestre 2020 pari ad almeno il 95% della produzione del secondo semestre 2019 – peso 25;
 - Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera peso 20;
 - Attuazione del piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della rete territoriale – peso 25;
 - Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da SARS-COV-2 (Covid 19) compresa la rimodulazione



delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG – peso 30;

stabilendo, conseguentemente, che per il 2020, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto dai direttori generali non trova applicazione;

- 2. di stabilire che la valutazione del Direttore Generale della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, per il 2020, avverrà esclusivamente in relazione al grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo:
 - Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera peso 20;
 - Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da SARS-COV-2 (Covid 19) compresa la rimodulazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG – peso 30;
 - Gestione e attuazione del Programma regionale per la raccolta di plasma iperimmune peso 20;
 - Piena attivazione della Centrale Operativa 116117 peso 30;

stabilendo, conseguentemente, che per il 2020, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto dal direttore generale di AREU non trova applicazione;

3. di stabilire:

- che il punteggio massimo che può essere assegnato ad ogni Direttore generale è pari a 100 punti e che il mancato raggiungimento della soglia minima pari a 60 punti comporta la non corresponsione dell'incentivo economico;
- che il risultato ottenuto nella valutazione degli obiettivi di sviluppo assegnati ai direttori generali determina la definizione dell'incentivo economico che sarà pari al valore del punteggio finale, arrotondato all'unità più prossima, espresso in percentuale;
- 4. di rinviare ad apposito Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, la declinazione degli indicatori di risultato;



Regione Lombardia

- 5. di fissare la seguente tempistica per la verifica del raggiungimento dei risultati di che trattasi, al termine del periodo di sviluppo degli obiettivi:
 - a. comunicazione, da parte della Direzione Generale Welfare, dell'avvio del procedimento di valutazione degli obiettivi entro il 31 gennaio 2021:
 - b. produzione della rendicontazione e della documentazione a supporto da parte degli enti sanitari entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura di rendicontazione/autovalutazione degli obiettivi assegnati;
 - c. istruttoria e verifica della documentazione e completamento del processo di valutazione, da parte di Regione Lombardia, entro 90 giorni dal ricevimento delle rendicontazioni dalle A.T.S./A.S.S.T./A.R.E.U.;
 - d. contraddittorio con i Direttori Generali e, a conclusione, emissione dei decreti di valutazione a cura della Direzione Generale Welfare;
 - e. erogazione dell'incentivo economico, da parte di A.T.S./A.S.S.T./A.R.E.U., spettante al Direttore Generale successivamente al termine di scadenza per la presentazione del bilancio consuntivo esercizio 2020;
- 6. di stabilire, inoltre, che nel caso in cui la durata dell'incarico sia inferiore ai 12 mesi, ma comunque non inferiore a 4 nell'anno solare di riferimento, la valutazione terrà conto degli obiettivi effettivamente raggiunti nel periodo considerato e l'incentivo economico sarà rapportato al medesimo periodo;
- 7. di considerare non valutabile ai fini della corresponsione dell'incentivo economico il Direttore Generale per il quale sia stata dichiarata la decadenza ai sensi della normativa sopra richiamata ovvero la risoluzione ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6 del contratto di prestazione d'opera già sottoscritto;
- 8. di comunicare il presente provvedimento alle A.T.S., alle A.S.S.T. e ad A.R.E.U. di Regione Lombardia, dando indicazione ai Direttori Generali di estendere gli obiettivi della presente delibera ai Direttori Sanitari, Amministrativi e Sociosanitari;



- 9. di demandare alla Direzione Generale Welfare eventuali ulteriori indicazioni operative;
- 10. di comunicare il presente provvedimento alle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico affinché le stesse, nella formulazione degli obiettivi dei Direttori Generali, possano tenerne conto quali linee di indirizzo.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge